

# Cure Climatiche

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

invalido (\*) di Guerra - per Servizio - Altro: \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ Tel. n° \_\_\_\_\_

Pensionato per \_\_\_\_\_

Categoria \_\_\_\_\_

(l'infermità e la categoria di pensione devono essere desunte dal Mod. 69 o dal verbale CMO)

## Chiede

DI ESSERE AUTORIZZATO A SOGGIORNARE IN LOCALITA' - MONTAGNA – MARE - LAGO – COLLINA (\*) PER CURE CLIMATICHE, CON CONCORSO SPESE A CARICO DI CODESTA U.L.S.S., NELLA MISURA PREVISTA.

CON ACCOMPAGNATORE - SENZA ACCOMPAGNATORE (\*)

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

Firma del Richiedente

\_\_\_\_\_

(\*) Cancellare le voci che non interessano.

**N.B.:** La domanda deve essere presentata, anche per posta, all'Ufficio Amministrativo del Distretto Socio Sanitario di residenza dell'invalido o al Servizio Amministrativo dei Distretti sede Ulss, corredata di prescrizione del medico di medicina generale, su ricettario del servizio sanitario regionale, rilasciata a titolo gratuito.

**La necessità dell'accompagnatore deve essere certificata dal medico di medicina generale dell'invalido, con certificazione specifica, e il relativo contributo deve essere autorizzato dalla ULSS.**

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 675/1996 e s.m.i. E SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 48, c. 2, DPR 445/2000: I DATI SOPRA RIPORTATI SONO PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI AI FINI DEL PROCEDIMENTO PER IL QUALE SONO RICHIESTI E VERRANNO UTILIZZATI PER TALE SCOPO (E' FATTO SALVO L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI CUI ALL'ART. 13, L. 675/96 "TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI" LEGGE SULLA PRIVACY.

## AVVERTENZE

Le cure climatiche sono concesse per un periodo massimo di 21 giorni, agli invalidi pensionati per infermità tubercolare, che presentano uno dei seguenti quadri clinico-radiologici:

1. esiti di intervento demolitore del polmone (pneumectomia, lobectomia totale o parziale);
2. decorticazione pleurica;
3. esiti di toracoplastica;
4. tbc. Polmonare in corso di trattamento terapeutico mediante rifornimenti periodici di pneumotorace;
5. esiti di tubercolosi del polmone, associati a postumi di tubercolosi del rene, o intestinale, o osteoarticolare, o laringea;
6. esiti di morbo di Pott associati a postumi di tubercolosi di una o più grandi articolazioni (spalla, gomito, anca, ginocchio);
7. nefrectomia per tbc renale;
8. coesistenza di postumi di due o più forme tubercolari interessanti il rene, la laringe, il sistema scheletrico o l'apparato digerente;
9. fibrotorace totale retraente, con evidente alterazione del mediastino e riduzione della capacità respiratoria;
10. compromissione dello stato generale di nutrizione e sanguificazione conseguente a marcati esiti della malattia tubercolare o evidenti alterazioni della funzionalità cardiorespiratoria per esiti fibrosclerotici di tubercolosi polmonare.

Le cure climatiche sono altresì concesse agli invalidi iscritti alla **1<sup>a</sup> categoria** di pensione, per infermità non tubercolare, per i quali il clima rappresenti un fattore terapeutico, atto a prevenire riacutizzazioni o complicanze della infermità pensionata.

Le prescrizioni delle Cure Climatiche sono redatte dal medico di base, su ricettario fornito dal servizio sanitario regionale, rilasciato a titolo gratuito.

Per tali cure è liquidabile a rimborso delle spese sostenute, un importo massimo di € 40,60.= per ogni giorno di cura effettuata.

Un contributo di pari importo massimo di € 40,60.= giornaliero viene concesso per l'accompagnatore, durante il periodo delle cure, agli invalidi che siano nell'impossibilità di attendere alle esigenze della vita quotidiana.

La liquidazione del rimborso all'invalido e del contributo all'eventuale accompagnatore viene corrisposto, a cure ultimate, per ogni giorno di effettiva presenza dell'invalido ed eventuale accompagnatore, nella località climatica, per un periodo non superiore a quello autorizzato.

**Per la liquidazione del rimborso e per la concessione del contributo per l'accompagnatore è necessario presentare la seguente documentazione:**

- a) **certificazione rilasciata dall'Azienda Ulss ospitante che attesti il periodo di effettiva permanenza dell'invalido e dell'eventuale accompagnatore nella località climatica. Tale certificazione può essere sostituita da analogha dichiarazione dell'autorità di P.S. o dei Carabinieri o del Sindaco;**
- b) solo in casi di effettiva impossibilità di presentare la documentazione richiesta, di cui alle lettere a) e b), può essere presentata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Per eventuali ulteriori informazioni l'interessato può rivolgersi alla Sede Amministrativa della Ulss telefonando al n° 0438/664407.